



*Allegato all'Atto costitutivo della "Associazione Adriano Eccel per la Fotografia"*

## **STATUTO**

### **Titolo I**

#### **Costituzione e scopi**

##### **Art. 1**

E' costituita un'Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE ADRIANO ECCEL PER LA FOTOGRAFIA" (in breve AEccEL).

L'Associazione ha sede legale in Trento - Via Sopressasso, 64. L'Associazione intende operare all'interno del territorio provinciale; essa potrà altresì operare anche in ambito nazionale e internazionale.

##### **Art. 2**

L'Associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile, nonché dal presente Statuto, che i soci approvano e dichiarano di accettare. L'Associazione è altresì regolata dal D.Lgs. 460/1997, Sezione I, in materia di enti non commerciali.

L'Associazione non si propone finalità di lucro ed è libera, apartitica e illimitata nel tempo. Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione opera senza alcuna discriminazione di razza, di sesso o di credo politico, religioso, sindacale.

Essa intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'arte fotografica, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

A tale fine, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e favorire la conoscenza, la tutela e valorizzazione della memoria e dell'opera dell'artista Adriano Eccel (1956/2012), provvedendo altresì alla promozione e diffusione dell'arte fotografica complessivamente intesa.

In particolare, l'Associazione potrà:

- a) Promuovere, organizzare e realizzare – anche per conto di terzi – manifestazioni, rassegne espositive, convegni e/o dibattiti e conferenze a livello locale, regionale, nazionale e/o internazionale;
- b) Istituire, organizzare e gestire premi, borse di studio e concorsi;
- c) Partecipare a manifestazioni, rassegne espositive, convegni e/o dibattiti e conferenze promosse da terzi (enti pubblici o privati, comitati, associazioni o singole persone) a livello locale, regionale, nazionale e/o internazionale;
- d) Svolgere attività didattiche e di formazione in favore della collettività, mediante l'organizzazione e/o la promozione di corsi e moduli formativi;
- e) Promuovere e/o concorrere ad attività di natura editoriale per la realizzazione di pubblicazioni, riviste e supporti di comunicazione diversi, con ogni forma di tecnologia;

- f) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e/o singole persone che perseguono scopi e finalità affini a quelle dell'Associazione, anche mediante la stipula di rapporti convenzionati e contributivi;
- g) Aderire a organismi locali, nazionali e internazionali che abbiano obiettivi coerenti ed assimilabili a quelli dell'Associazione;
- h) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta legittimamente idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 3**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 4**

Gli aderenti all'Associazione si dividono in soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la relativa disciplina, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato potrà proporre appello in Assemblea.

#### **Art. 5**

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art. 6**



Ogni socio può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica e non da comunque diritto al rimborso della quota sociale versata per l'anno in corso.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

#### **Art. 7**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa annuale. E' prevista l'uniformità del rapporto associativo, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

### **Titolo II**

#### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 8**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', in ogni caso, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

#### **Art. 9**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione – e, in particolare, con il versamento delle quote associative – possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata.

La delega può essere conferita solo ad altro socio, anch'esso in regola con gli obblighi sociali. Sono ammesse un massimo di due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, ai sensi dell'art. 2532, comma II, del Codice Civile, ed è espressamente escluso il voto per corrispondenza.

Anche gli Enti hanno diritto a un solo voto in Assemblea.

#### **Art. 10**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Essa, inoltre, provvede a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività sociale;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli avanzi di esercizio, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego e di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, in sessione straordinaria, circa le modifiche statutarie, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai soci, per iscritto o a mezzo e.mail o altro mezzo telematico, su espresso consenso del socio, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima, sia di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Copia della convocazione dovrà altresì essere affissa all'albo, presso la sede sociale, a valere quale notifica ai soci, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Dell'assemblea è redatto, a cura del Segretario, regolare verbale da trattarsi agli atti dell'Associazione.

#### **Art. 11**

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure, ove richiesto da un terzo dei partecipanti, per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti e, comunque, per l'elezione degli organi sociali.

#### **Art. 12**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di





almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

#### **Art. 13**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a otto membri eletti, esclusivamente tra i soci in regola con gli obblighi sociali, dall'Assemblea ordinaria.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati, anche non consecutivi.

#### **Art. 14**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sulla base degli indirizzi e delle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la vigilanza sui processi di autenticazione delle opere di Adriano Eccel, mantenendo strette relazioni con i soggetti formalmente e/o sostanzialmente legittimati a detta attività;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere);
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;

- la redazione annuale del rendiconto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta espressa richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta per iscritto o a mezzo e.mail, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto, a cura del Segretario, regolare verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario medesimo, da trattenersi agli atti dell'Associazione.

#### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà (con arrotondamento all'unità superiore) dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### **Art. 17**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea tra i soci in regola con gli obblighi sociali, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Al Presidente è data facoltà – in nome e per conto dell'Associazione – di contrastare, anche in giudizio, ogni uso illecito o improprio dell'opera di Adriano Eccel.

In caso di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di quattro mandati consecutivi.

### **Titolo III**

#### **Patrimonio sociale**

##### **Art. 18**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci fondatori, dalle quote associative annuali, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenirle da enti pubblici e privati, altre associazioni e/o singole persone.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione e nell'ambito delle previsioni di legge che regolano le attività delle associazioni.

##### **Art. 19**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto



economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà liberamente prenderne visione.

#### **Art. 20**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Titolo IV**

#### **Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### **Art. 21**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.